



Chieri, 18/12/2019

Alla c.a. Antonella Legato
referente per Comunità di Riferimento
Gruppo Facebook "Chieri è"**RINNOVO PATTO DI CONDIVISIONE "PULIAMOCHIERI" -**

Gentilissima,

facendo riferimento al rinnovo del patto di condivisione "PuliAmoChieri", siglato in data 25 novembre 2019 con cui la Comunità di riferimento si propone di curare, tenere pulite e in ordine alcune zone della Città, con la presente comunichiamo di aver provveduto a modificare la voce "Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative" e che per semplificazione riproponiamo il documento integrale corretto che sostituisce il precedente.

Come riportato nel Patto di Condivisione si prevede di intervenire su aree cittadine quali viali, aiuole, aree verdi, giardini pubblici, aree ciclabili e/o ciclopedonali, con priorità alle zone di accesso alla città.

La Comunità di Riferimento ha individuato un referente.

Tali azioni si configurano come azioni di cura occasionale dei beni comuni e contribuiscono a migliorare la fruibilità e la qualità dello spazio pubblico cittadino.

Come riportato nella proposta di Patto di Condivisione, le attività proposte verranno realizzate attraverso la partecipazione di un gruppo di volontari.


Si riconosce l'impegno da parte dei proponenti di attivarsi in azioni di pulizia delle aree di verde pubblico nel rispetto dei regolamenti vigenti. La Comunità di Riferimento utilizzerà attrezzature proprie e/o acquistate direttamente dal Comune e si doterà di dispositivi per la sicurezza individuale.

Si conferma pertanto l'interesse a confermare il rinnovo del presente patto di condivisione per la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione da parte del proponente della presente nota integrativa, con possibilità di rinnovo.

Il Dirigente - Segretario Generale

Antonio CONATO



**RINNOVO PATTO DI CONDIVISIONE "PULIAMOCHIERI"**

Il **Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La **Comunità Riferimento "GRUPPO FACEBOOK "CHIERI E' "**, rappresentata da Antonella Legato, nata a [REDACTED] [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse della Comunità di Riferimento

PREMESSO CHE


- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 13/11/2019 Comunità di Riferimento ha presentato al Comune una proposta di rinnovo del patto di condivisione finalizzata ad interventi di cura, pulizia e manutenzione del verde pubblico di aree cittadine attraverso l'attivazione e il coinvolgimento di un gruppo di volontari della comunità;

DEFINISCONO QUANTO SEGUE**Oggetto**

Oggetto del presente patto è promuovere lo sviluppo e la cura delle aree verdi urbane attraverso azioni di cura e pulizia di alcune zone della Città.



Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare azioni che contribuiscono a promuovere il benessere della collettività attraverso la cura e la pulizia delle aree verdi per favorire lo sviluppo di buone pratiche e sviluppare sinergia tra i cittadini per la cura dei beni comuni.

Le azioni di cura sono da considerarsi azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della cura del verde, attraverso una corretta manutenzione e pulizia delle aree con il coinvolgimento attivo di volontari nella cura e valorizzazione delle stesse per una maggiore e più apprezzata fruibilità.

Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte. Le azioni di cura e di pulizia delle aree sono realizzate a cura di un gruppo di volontari della Comunità di riferimento.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.

La Comunità provvede a realizzare le seguenti azioni di cura e di rigenerazione urbana:

- raccolta e differenziazione dei rifiuti
- progetto di cura e manutenzione quindicinale delle attività di pulizia
- coinvolgimento della comunità e dei volontari

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni e forniture:

- acquisto di materiali utili all'attività

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 500 euro.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative.


La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Le attività oggetto del presente Patto di collaborazione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

I volontari sono coperti da Polizza assicurativa per danni a terzi e sono stati inseriti nella vigente Polizza infortuni RC, IP ed RSC.

Pubblicizzazione del Patto di condivisione.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Chieri.



Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata.

La Comunità utilizzerà proprie attrezzature e/o attrezzature acquistate dal Comune per eseguire le azioni di cura ordinaria e straordinaria di cui sarà responsabile del corretto uso.

Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al fine di testimoniare le attività didattico ricreative organizzate in loco dalla Comunità o da altri soggetti che entreranno in collaborazione durante il corso del presente patto, dovrà essere prodotto un verbale, relativo:

- fotoracconto e/o relazione descrittiva delle attività svolte (azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria),
- calendario degli interventi in programma, concordati con gli uffici di riferimento;
- elenco dei volontari o altri enti coinvolti nelle iniziative;

Tale documento di rendicontazione dovrà essere consegnato agli uffici comunali competenti, al termine di ogni anno, dai rappresentanti della Comunità allo Sportello Beni Comuni del Comune.

Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 18/12/2019

Comunità di Riferimento "Gruppo Facebook "Chieri è"

Antonella Legato

Il Segretario Generale

Antonio CONATO